

XLVIII.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Comunicazione di notizie sulle condizioni di salute del Presidente del Consiglio — Seguito della discussione del progetto di legge per la istituzione di un Monte di pensioni per gli insegnanti elementari — Il Senatore Mauri, Relatore, riferisce intorno ad una nuova redazione dell'articolo 17 — Osservazioni dei Senatori Casati e Finali — Proposta del Senatore Casati — Spiegazioni e dichiarazioni del Senatore Finali — Approvazione dell'articolo modificato — Dichiarazioni del Ministro della Pubblica Istruzione e del Senatore Zini — Replica del Ministro e del Senatore Zini — Approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dai Senatori Zini e Scalini — Approvazione degli articoli 18, 19 e 20 — Dichiarazioni del Relatore circa l'articolo aggiuntivo proposto dal Senatore Benintendi — Raccomandazione del Senatore Bellinzaghi cui risponde il Relatore — Dichiarazione del Senatore Benintendi — Osservazioni del Senatore Casati, del Ministro e del Senatore Finali — Repliche dei Senatori Casati, Bellinzaghi e Finali — Variante proposta dai Senatori Benintendi e Magliani — Approvazione dell'articolo aggiuntivo — Relazione di due petizioni — Parole del Ministro — Approvazione dell'articolo 21 ultimo del progetto — Presentazione di un progetto di legge, dichiarato d'urgenza — Comunicazione di domanda di interpellanza — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — votazione del progetto di legge approvato — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica; più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Michele Carcani, di un suo libro intitolato: *Da Roma a Firenze, Viaggi in ferrovia per le linee di Foligno e Chiusi*;

Il Senatore Stefano comm. Jacini, di un suo opuscolo che ha per titolo: *Un po' di commenti sul trattato di Berlino*;

Il Municipio di Avola (Sicilia), di una *Monografia agraria* di quel territorio;

La Regia Accademia delle Scienze in Torino, della Dispensa 8^a del volume XIII degli *Atti* di quella *Regia Accademia*;

Il Prefetto di Torino, di una *Relazione sul servizio vaccinico*;

Il signor Gaspare Martinelli-Cardoni, di un suo opuscolo intitolato: *Ravenna antica, Lettera decimosesta*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, degli *Annali di quel Ministero per l'anno 1876*, e di 70 esemplari della *Relazione sull'Amministrazione dell'Economato Generale per l'anno 1877*;

Il Senatore prof. Fedeli, della sua *Opera sulla clinica medica della Regia Università di Pisa*;

Il Senatore comm. Rizzari, di un suo Opu-

scolo dal titolo: *La tassa del Macinato e riforme tributarie*;

Il Direttore del R. Museo industriale Italiano, del fascicolo del mese di novembre 1877 del *Bollettino Industriale del Regno*;

Il Rettore della Regia Università di Pavia, della Parte I. delle *Memorie e dei documenti per la storia di quella Università*;

Il giudice di Tribunale, Spina Giuseppe, di un suo opuscolo *Sulla Magistratura ed il suo organamento*;

Il deputato comm. Adriano Mari, di una sua *Memoria sulla questione di Firenze*;

L'avv. prof. Giorgio Arcoleo, di un suo opuscolo *Sulle riunioni ed associazioni politiche*;

Il Direttore Generale del Demanio e delle Tasse, della *Relazione per l'anno 1877 di quell'Amministrazione*;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, del fascicolo IV del 3° volume del *Vocabolario della Crusca*;

Il Segretario Generale del Ministero delle Finanze, di 100 esemplari della *Relazione annuale per la vendita dei beni demaniali dell'esercizio 1877*;

La Direzione Generale delle Gabelle, della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 30 settembre 1878*;

Il Direttore Generale della Società degli Insegnanti in Torino, di una *Relazione al Consiglio generale per l'esercizio 1877*;

Il pittore Guglielmo De Sanctis, di un suo scritto intitolato: *Aleardo Aleardi, studio dal vero*;

I Prefetti delle Provincie di Firenze e di Reggio nell'Emilia, degli *Atti di quei Consigli Provinciali per l'anno 1877-78*.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 131. Alcuni Sacerdoti aventi cura d'anime nella Diocesi di Ancona, domandano che venga abrogata o almeno modificata la legge relativa alla leva dei chierici.

132. Alcuni Sacerdoti aventi cura d'anime nella Diocesi di Chieti, ecc.

(Petizione identica alla precedente).

133. Altri Sacerdoti aventi cura d'anime nella Diocesi di Chieti, ecc.

(Identica alle precedenti).

134. Alcuni Sacerdoti aventi cura d'anime nella Diocesi di Conversano, ecc.

(Identica alle precedenti).

135. Alcuni Sacerdoti aventi cura d'anime nella Diocesi di Mantova, ecc.

(Identica alle precedenti).

136. Alcuni Sacerdoti aventi cura d'anime nella Diocesi di Comiso, ecc.

(Identica alle precedenti).

137. Gasajoli Canonico Carlo, economo curato della Parrocchia di S. Bartolomeo, ecc.

(Identica alle precedenti).

138. Parecchi cittadini d'ogni ceto, di vari Comuni della Sicilia, in numero di 1110 circa, ricorrono al Senato onde ottenere che venga sospeso il provvedimento dell'abolizione della tassa sul macinato.

139. L'Associazione democratica d'Auronzo (Belluno), domanda che sia approvato al Senato il progetto di legge sul macinato.

(Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

140. Parecchi abitanti di Povegliano (Treviso) domandano ecc.

(Identica alla precedente).

141. La Giunta Municipale di Crema e parecchi elettori amministrativi dello stesso Comune fanno istanza ecc.

(Identica alla precedente).

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che questa mattina ho ricevuto il seguente bollettino della salute di S. E. il Presidente del Consiglio:

« 29 novembre 1878.

« L'onorevole Presidente del Consiglio ha passato una notte agitata per dolore nevralgico alla coscia ferita, però con diminuzione del furore. Si è amministrato il chinino, dal quale si può attendere un sensibile miglioramento.

« Dott. SAGLIONE.

« Dott. ANTONIO FACCI. »

Seguito della discussione del progetto di legge: Istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del pro-

getto di legge per l'istituzione di un Monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari.

L'onor. Relatore ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Il Senato rammenta che è stato rinviato all'Ufficio Centrale l'art. 18 diventato 17. Questo articolo era così concepito:

Art. 17.

« Il contributo di che all'art. 3, dei Comuni e delle Provincie che non abbiano al 1° gennaio 1879 regolamenti propri per gl'insegnanti elementari, è stabilito, per i primi dieci anni, nella misura di centesimi 5. »

Fu osservato dall'on. Senatore Casati che non era cenno in questo articolo dello *Stato*, di che è pure parlato nell'articolo 3, a cui questo fa riferimento; per conseguenza si sarebbe creduto dall'Ufficio Centrale di poter surrogare quest'articolo che nella sua dizione si mostrava un po' intralciato e che d'altra parte non ha bisogno di alcun cenno sui regolamenti propri dei Comuni e delle Provincie sulle pensioni degli insegnanti elementari, si è pensato, dico, dall'Ufficio Centrale, di sostituirlo con questo:

« Il contributo annuo di che all'articolo 3 per le scuole elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato è stabilito dal 1° gennaio 1879 pel consecutivo decennio nella misura di centesimi 5 ».

Non crede l'Ufficio Centrale che possa sorgere qualche obiezione intorno alla dicitura di quest'articolo messo in perfetta corrispondenza con l'art. 3.

Quanto al cenno, che era nella primitiva forma di quest'articolo, dei regolamenti propri di alcuni Comuni per assegnamento di pensioni, esplicitamente se ne toccherà nell'articolo che sarà aggiunto a quelli già compresi in questo disegno di legge, e che si è tolto impegno di stendere per far ragione alla richiesta dell'onorevole Senatore Benintendi. In esso si dichiarerà che non si intendono derogati i regolamenti sussistenti nei Comuni rispetto all'assegnamento di pensioni ad insegnanti elementari, la quale disposizione, che è del tutto generale, potrà senz'altro dar luce intorno alla speciale contenuta in quest'articolo.

A quest'articolo gli onorevoli Senatori Zini

e Scalini hanno proposto il seguente emendamento:

« Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare di una scuola all'epoca dell'attuazione della Legge 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dall'Autorità scolastica. »

Ho detto *emendamento*, ma volevo dire *aggiunta*, la quale forse occorrerebbe, come mi viene suggerito, che fosse espressa in un distinto articolo. La proposta degli onorevoli Zini e Scalini riguarda quegli insegnanti che erano in esercizio regolare di una scuola all'epoca dell'attuazione della Legge 13 novembre 1859.

Ora, venne accertato l'Ufficio Centrale, e l'on. Signor Ministro della Pubblica Istruzione sarà per dichiarare autorevolmente l'esattezza di ciò che io ho l'onore di riferire, che gli insegnanti provvoluti di patente austriaca, giacchè principalmente si parlava di insegnanti delle Provincie Lombardo-Venete, sono perfettamente regolari, essendo state quelle patenti riconosciute legittime dal Governo nazionale.

Reggendo questo fatto, come non è permesso dubitarne, parmi che la proposta degli onorevoli Zini e Scalini non possa aver più luogo. Gl'insegnanti, i quali siano nella condizione espressa nell'aggiunta loro, vanno senza più tra quelli compresi nella disposizione della legge sul Monte delle pensioni. Però sarà il caso che sieno interpellati i due onorevoli proponenti se mantengono la loro proposta.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di tutto, con riguardo all'opinione manifestata dal Senatore Casati, l'Ufficio Centrale propone che l'art. 17 sia compilato così:

« Il contributo annuo di che all'art. 3 per le scuole elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, è stabilito dal 1° gennaio 1879 pel consecutivo decennio nella misura di centesimi cinque. »

La parola spetta al Senatore Casati.

Senatore CASATI. L'onorevole Relatore ebbe la gentilezza di farmi vedere prima della seduta la redazione di quest'articolo, ed io allora non trovai nulla a ridirvi. Ma però, ripensandovi

bene, avrei una piccola osservazione a fare. L'art. 17, secondo me, non va considerato in relazione all'art. 3 ma in relazione all'art. 16, perchè si riferisce al caso in cui l'insegnante non abbia ora diritto a pensione; in questo caso per dieci anni invece del 2% l'insegnante pagherà il 3%, e il Comune pagherà il cinque.

Dunque se noi diciamo semplicemente come ha accennato il Relatore, ne verrà che per tutti gli insegnanti per i primi dieci anni il Comune, la Provincia e lo Stato dovranno pagare cinque centesimi; mentre invece deve essere soltanto per quegli insegnanti che ora non hanno diritto a pensione.

Io mi permetterei, per conseguenza, di proporre che fosse detto « il contributo, di che all'articolo 3, dei Comuni, delle Provincie e dello Stato, per quegli insegnanti che non hanno diritto a pensione, è stabilito ecc. con quel che segue.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Questi emendamenti improvvisati possono contenere qualche difetto che sfugge a prima vista; lo stesso on. Senatore Casati diceva di non aver a prima giunta trovato a ridire in una nuova formola proposta dall'Ufficio Centrale, la quale ora gli sembra tanto difettosa.

Se non erro, il Senatore Casati propone che sia tolto in questo articolo il richiamo all'articolo 3°.

Il concetto di quest'articolo 17 è che, indipendentemente dagli insegnanti, tutti i Comuni, che fino al giorno in cui andrà in vigore la legge non avessero provveduto alla pensione dei maestri elementari, debbano per un decennio pagare al Monte delle pensioni un contributo di 5 centesimi.

L'aggiunta non mi pare necessaria, perchè, indipendentemente da una considerazione personale per gli insegnanti, questi Comuni dovranno pagare la quota di 5 centesimi invece della normale di 2 sull'ammontare minimo degli stipendî, pel solo fatto che finora non hanno provveduto alle pensioni. E siccome nell'articolo che ha letto l'on. Relatore è detto che non si deroga alle disposizioni vigenti nei vari Comuni rispetto alla pensionabilità di questi insegnanti, non veggo proprio che vi sia bisogno di aggiungere nulla a questo articolo 17,

e soprattutto non veggo come possa giovare alla chiarezza e precisione della legge riferirsi qui agli insegnanti, mentre quest'articolo 17 non ha alcuna relazione con essi, ma l'ha solamente con i Comuni.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Ecco, l'on. Finali parte dal concetto dell'art. 17 come era originariamente formulato, il quale conteneva appunto la dizione: « Provincie e Comuni che non abbiano alcun regolamento proprio ». Ma questa dizione che restringeva la misura dei 5 centesimi a un caso speciale, è scomparsa dalla nuova redazione dell'Ufficio Centrale. E per conseguenza io proponevo quella stessa dizione che ieri l'Ufficio Centrale ha accettato ed il Senato ha approvato per l'articolo 16.

Fatto sta che se l'on. Finali ha veduto l'articolo proposto dal Relatore avrà scorto che nell'articolo proposto la restrizione ai Comuni e alle Provincie che non abbiano regolamenti propri, è scomparsa affatto, e quindi la misura del 5 0/0 sarebbe applicata in generale a tutti i Comuni, a tutte le Provincie e a tutti gli insegnanti.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Può darsi che sia opportuno restituire nell'articolo 17 l'inciso che era stato soppresso, purchè non sia reputata sufficiente la ragione addotta dall'onorevole Relatore; vale a dire che dal momento che in un articolo aggiunto si deroga all'applicazione necessaria di questa legge per quei Comuni i quali abbiano provveduto già alla pensionabilità degli insegnanti, questo varrebbe abbastanza per garantirli dal contributo ordinario o straordinario, quello del 2 per cento, questo del 3 per cento; sarà meglio restituire qui l'inciso che era stato abolito. Se si vuol restituire l'inciso, che esonera dal contributo di questo articolo 17 i Comuni e le Provincie che abbiano regolamenti propri di pensioni per gli insegnanti, l'Ufficio Centrale non si opporrà; ma non acconsentirebbe, nè potrebbe acconsentire ad introdurre in questo articolo, che riguarda unicamente i Comuni, una relazione cogli insegnanti che l'articolo stesso non considera nè punto nè poco.

La soppressione poi di quell'inciso non può dar luogo ad alcun ragionevole equivoco. Sa-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1878

rebbe assurdo pensare siasi voluto dire che da ora innanzi tutti i Comuni debbano pagare 5 centesimi; mai no! È sempre ben chiaro che i 5 centesimi restano contributo peculiare di quei Comuni, i quali non hanno provveduto finora al servizio delle pensioni.

E si noti che non mancano buone ragioni per statuire così, e quei Comuni i quali hanno già nei loro regolamenti stabilito il diritto a pensione, in questo decennio, dal '79 all'89, dovranno corrispondere delle pensioni; mentre i Comuni che finora non avevano alcun provvedimento a questo riguardo, non hanno nessun carico durante quel periodo, nè lo avranno negli anni successivi.

Ora concludo: se l'on. Casati non è persuaso che l'articolo aggiunto garantisca abbastanza i Comuni che hanno provveduto di già alle pensioni dei loro insegnanti, può proporre che si riproduca l'inciso che già era nell'articolo; ma l'Ufficio Centrale non potrebbe accettare la nuova formola da lui proposta.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io, per verità, non comprendo le difficoltà sollevate oggi dall'Ufficio Centrale, mentre non le ha sollevate ieri.

Il caso in cui il Comune sia chiamato a pagare 5 centesimi è quello in cui l'insegnante è chiamato a pagarne 3. Per conseguenza è inutile il voler negare che non vi sia in questo una relazione tra il Comune e l'insegnante; se l'insegnante paga 3, il Comune paga 5; se l'insegnante paga 2, il Comune paga 2. Dunque la relazione esiste.

Ora, l'articolo 16 è quello che riguarda gli insegnanti e dove si stabilisce in qual caso abbiano a pagar 3: l'articolo 17 è quello che riguarda i Comuni, le Provincie e lo Stato, ed in esso si stabilisce quando hanno da pagare 5.

Mi pare per conseguenza che, essendo due articoli correlativi, la dizione debba essere precisamente la stessa.

Ora, che cosa domando io? Che s'introduca all'articolo 17 la stessa dizione che ieri l'Ufficio Centrale ha ammessa per l'articolo 16. Non domando di più. Del resto, si ricorderà che ieri fu introdotta questa dizione, colla quale si ha di mira l'insegnante e non lo Stato, per la ragione che si è detto, che in alcuni stabilimenti dello Stato certi insegnanti hanno diritto a

pensione, ed altri no; per i primi il Governo non deve essere obbligato a pagare i cinque centesimi.

Ma se si ammettesse la dizione come la vuole l'Ufficio Centrale, ne verrebbe il caso che in nessun modo il Governo sarebbe mai quello che dovrebbe pagare i cinque centesimi, mentre lo dovrebbero le Provincie e i Comuni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Quali sono gli insegnanti che non hanno diritto a pensione? Quelli che si trovano al servizio de' Comuni, i quali non hanno regolamenti particolari per la pensione.

Dove si parla degli insegnanti e dei loro obblighi, si parla del loro diritto a pensione; così, dove si parla de' Comuni e dei loro obblighi, si dee parlare di regolamenti che conferiscono questo diritto a pensione. Se si mette in un articolo che riguarda i Comuni una formola la quale riguarda il diritto personale degli insegnanti, piuttostochè l'esistenza di regolamenti, invece di migliorare la forma della legge, si peggiorerebbe. Egli è verissimo che in un modo o nell'altro si fa riferimento alle stesse condizioni di cose, ma siccome l'art. 17 parla dei Comuni e il precedente articolo parla degli insegnanti, sarebbe il caso di ripetere quel motto dei legisti *congrua congruis*. Dagli articoli 15 e 16 si regola il contributo temporaneo degl'insegnanti, che essi debbono pagare quando si trovano in date condizioni di età e quando si trovano al servizio dei Comuni, presso i quali non hanno acquistato diritto legittimo alla pensione, od una legittima aspettativa alla pensione.

L'articolo 17 invece regola il contributo dei Comuni; laonde si dee qui accennare alla ragione del contributo eccezionale, che è la mancanza di anteriori pensioni, e d'un regolamento che abbia creata la pensionalità del servizio degli insegnanti.

Per concludere, siccome in sostanza non vi è essenziale differenza, e potrebbe invece generarsi un qualche equivoco dall'adozione della proposta dell'onorevole Casati, l'Ufficio Centrale persiste a mantenere l'articolo tal quale l'aveva proposto.

In ogni caso, acconsente che sia restituito l'inciso che era stato eliminato; cioè che la sanzione di questo articolo si applichi soltanto

a quei Comuni, *che non abbiano regolamenti propri per l'insegnamento elementare.*

S'intende che quel che ho detto pei Comuni, vale anche per le Provincie, e per quegli stabilimenti dello Stato, in cui gl'insegnanti non acquistino il diritto della pensione.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Mi rincresce di dover insistere, ma devo dire che ieri, quando si discusse l'art. 16, l'onor. Relatore propose che dopo le parole « Comuni e Provincie » si aggiungesse: « lo Stato ».

Allora io feci osservare non potersi dire che qualche insegnante non doveva aver pensione e che lo Stato non avesse regolamento per le pensioni. Ma sorse allora l'on. Ministro e mi fece osservare che in certe scuole elementari mantenute dallo Stato vi sono degli insegnanti i quali non hanno diritto a pensione; ed è stato allora che fu dichiarato fosse meglio riferirsi al diritto dell'insegnante e non al regolamento.

Questa fu la ragione per la quale si introdusse quella modificazione, e invece di dire: *che non abbiano regolamenti sulle pensioni degli insegnanti*, si disse: *i cui insegnanti non abbiano diritto a pensione.* Ieri l'Ufficio Centrale lo ammetteva, e non so perchè non lo debba ammettere anche oggi. La cosa è precisamente identica; e se si accettasse la proposta che fa l'on. Senatore Finali si verrebbe ancora a dire che lo Stato non ha regolamento sulle pensioni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Anche ieri fu detto a proposito della questione intorno al diritto degli insegnanti che sono mantenuti dallo Stato, che se si tratta di insegnanti che cadano nella categoria degli impiegati civili, aventi diritto a pensione secondo la legge 14 luglio 1864, è inutile occuparsene in questa legge, perchè questa legge non li riguarda.

Invece fu detto che bisognava parlare di quegli insegnanti che, sebbene stipendiati dallo Stato, non abbiano diritto a pensione; giacchè vi sono taluni stabilimenti d'istruzione e di educazione, e l'onorevole signor Ministro ne accennava ieri qualcuno, i cui insegnanti non godono della franchigia generalmente stabilita

dalla legge sulle pensioni per gl'impiegati civili dello Stato.

E quindi in quest'articolo, per eliminare gli scrupoli dell'onorevole Senatore Casati, invece di dire: Il contributo, di che all'articolo 3, dei Comuni, delle Provincie, e degli stabilimenti governativi di pubblica istruzione (s'intende trattarsi di quegli stabilimenti nei quali gl'insegnanti non acquistano partecipazione al beneficio della legge generale sulle pensioni) che non abbiano al 1° gennaio regolamenti propri per l'insegnamento elementare, è stabilito per le pensioni degli insegnanti elementari, pei primi dieci anni, nella misura di 5 centesimi.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale di farmi pervenire l'emendamento.

L'articolo proposto dall'Ufficio Centrale è così formulato:

« Il contributo annuo, di che all'articolo 3, delle scuole elementari mantenute dai Comuni dalle Provincie e dallo Stato, i quali per legge o regolamento proprio non siano tenuti a pagare pensioni, è stabilito dal primo gennaio 1879 pel consecutivo decennio nella misura di centesimi 5 ».

L'onor. Senatore Casati accetta questa redazione?

Senatore CASATI. A me non soddisfa interamente: però non ho altre osservazioni a fare.

PRESIDENTE. L'onor. signor Ministro dell'Istruzione Pubblica accetta?

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 17 per porlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla lettura dell'articolo successivo, debbo dar la parola al Relatore per una dichiarazione dell'Ufficio Centrale relativamente all'articolo aggiuntivo proposto dagli onor. Senatori Zini e Scalini.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Debbo dire due parole intorno all'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Senatori Zini e Scalini, e non ho che a confermare le dichiarazioni già fatte all'Ufficio Centrale. Avendo preso informazioni sopra questi maestri, risulta che il Go-

verno ha già riconosciuto regolari le patenti vecchie che questi avevano, ed in virtù delle quali insegnavano prima che venisse l'applicazione della legge italiana; e le ha riconosciute anche in virtù dell'art. 378 che dice: « Coloro che all'epoca in cui questa legge sarà promulgata si troveranno regolarmente a capo di una scuola od istituto elementare privato, saranno riputati possedere tutti i requisiti legali necessari per continuare nell'intrapreso esercizio », in modo che quella patente vecchia ha già il suo valore legale. Il Governo ha applicato quest'articolo anche a' maestri di cui si tratta. Costoro è chiaro che devono rientrare nel beneficio di cui all'art. 4, devono cioè essere ammessi al godimento della pensione.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io ringrazio prima di tutto l'on. Ministro e l'Ufficio Centrale di aver preso in considerazione la nostra proposta e di averla studiata; e ringrazio l'uno e l'altro di aver preso a cuore la sorte di que' molti maestri i quali non si trovano precisamente nelle condizioni normali e potevano correre il pericolo di rimanere esclusi dal beneficio della legge pel rigore dell'art. 4, che domanda un diploma regolare.

Però confesso che non mi sento per essi del tutto rassicurato, per le osservazioni dell'onorevole Ministro; non perchè io metta minimamente in dubbio l'esattezza dei riscontri che egli ha portato al Senato; ma perchè la nostra proposta è diversa da quello che egli ha rilevato.

La nostra proposta non intendeva solamente ai maestri che avevano la patente vecchia austriaca. La patente vecchia austriaca fu ricordata da me ad esempio, per dimostrare come fosse a nostra notizia che per intanto nelle provincie della Lombardia e della Venezia vi fossero molti, ma molti maestri i quali si trovavano in questa condizione da 18 anni a questa parte. L'assicurazione che il Governo ha già riconosciuto regolare la condizione dei maestri che si trovano in possesso della patente austriaca, certamente a condizione dell'aver dato esame sul sistema metrico (perchè giustamente questo fu richiesto, facendo parte del programma elementare) non mi farebbe tranquillo per tutti.

Anzitutto, è ben sicuro l'onorevole Ministro che tutti i maestri i quali si trovano in questa condizione abbiano presentato le loro patenti ed abbiano ottenuto dal Ministero un documento che li parifichi ai maestri muniti della patente nuova regolare, e li riconosca nel regolare esercizio del loro magistero? Pongo questo dubbio perchè rammento benissimo come questo lavoro di ricognizione delle patenti vecchie, fosse una delle disperazioni dei Provveditori nelle Provincie, e rammento le lungaggini che occorreva affrontare per riuscire a determinare per ciascun maestro richiedente se vi fossero o non vi fossero le condizioni richieste per concedergli la parificazione.

Per quelli che sono stati già riconosciuti con un documento dell'autorità, sta bene quel che dice l'onorevole Ministro; ma rispetto agli altri che non l'avessero ancora ottenuto, per quanto la dichiarazione del Ministro fosse autorevole, non credo che valesse ad attribuire la voluta condizione giuridica per essere ammessi al beneficio della legge a quei maestri i quali si presentassero con una patente vecchia la quale non fosse stata effettivamente riconosciuta come valevole e pari alle patenti nuove prima della promulgazione di questa legge e per gli effetti in relazione al servizio anteriore. L'on. Ministro l'altro giorno con cortese amorevolezza ammoniva qualcheduno di noi quasi di censurare e di ricercare piuttosto l'eleganza della dizione nella legge che si discute. Oh giusto! Per parte mia, no certo. Ci vorrebbe altro! Non l'eleganza, ma la precisione ricerchiamo del linguaggio giuridico; tutti desideriamo che le disposizioni di legge che escono dal Senato non lascino dubbiezze. E che qui il dubbio potesse sorgere, lo ha riconosciuto con la consueta lealtà e bontà d'intendimento lo stesso onorevole Ministro. Egli ritiene però che con le sue dichiarazioni ogni dubbio possa dirsi scomparso. Io non lo credo, perchè, in primo luogo, egli ne parla soltanto dei maestri con patente austriaca, e la nostra proposta era generica; e se abbiamo accennato alla patente austriaca, fu, ripeto, ad esempio, mentre io penso che vi sieno altri maestri di molti, forse in altre Provincie, mantenuti da tant'anni (non voglio dir la parola tollerati) dall'autorità scolastica nell'esercizio del magistero; e sarebbe per lo meno non equo, non conveniente privarli di

questo beneficio. Per queste ragioni io insisterei, e credo che anche l'onorevole mio Collega Senatore Scalini insista meco, perchè piaccia all'Ufficio Centrale e al Signor Ministro di accogliere questa disposizione transitoria, la quale, in fin de' conti, nulla guasta, nulla pregiudica, e provvede a togliere un dubbio e ad assicurare quel beneficio a chi se lo ha proprio guadagnato.

E prima di finire, giacchè ho la parola, debbo rilevare un'altra osservazione all'onorevole Signor Ministro a proposito del canone giuridico che deve regolare.....

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

Senatore ZINI.... gli interessi di questi maestri.

L'onorevole Signor Ministro cita l'articolo 378 della legge del 1859, per dedurne che lo stesso legislatore aveva preveduto e provveduto, e per assicurarne che il Governo si è sempre attenuto a quelle norme. Ma l'articolo 378 di quella legge non tratta che dell'insegnamento privato. Io capisco che per analogia e larga applicazione, il Governo o l'autorità scolastica abbiano tenuto questo stesso criterio per applicare quella norma anche ai maestri elementari comunali: ma, e lo spirito e la lettera dell'articolo 378, me lo perdoni l'onorevole Ministro, non hanno niente a che fare colla condizione giuridica di questi. Ed è per questa ragione che noi insistiamo affinchè la nuova legge li assista e provveda.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Lungi da me il pensiero di voler trovare troppo sottili le osservazioni che ha fatto l'onorevole Senatore Zini. Egli mi conosce abbastanza e sa che non posso mancare al benchè minimo sentimento di rispetto verso il Senato, e perciò neppure verso l'onorevole Zini, lasciando stare le relazioni private di amicizia che mi stringono a lui da molto tempo; anzi ben riconosco che quello che ha mosso, e l'onorevole Scalini e l'onorevole Zini, è un sentimento al quale io partecipo, ed è l'interesse che dobbiamo prendere per un gran numero di maestri, il quale non è piccolo, poichè si tratta di due o tremila maestri che si trovano in questa condizione.

Ora, se l'articolo 478 si applica ai maestri privati, a *fortiori* si applica poi a que' maestri pubblici che abbiano titolo regolare d'insegnamento, e il Ministro ha applicato sempre questo

criterio in tutti i casi che si sono presentati. E se ci sono delle lungaggini in queste pratiche prometto, e lo dissi già ieri all'on. Zini, che farò il possibile per rendere più spedita l'azione ministeriale.

Ciò posto, io credo che basterebbe questa discussione perchè sia guida quando si tratterà di applicare la legge. Ma ad ogni modo se l'onorevole Zini non è ancora soddisfatto, e se egli tiene proprio che ci sia quest'articolo aggiuntivo, quando mi ammette che si tratti solo di quei maestri che abbiano un regolare esercizio, io non ho difficoltà, per togliere ogni ombra di dubbio, ad accettare anche l'articolo aggiuntivo proposto, ancorchè, a parer mio sia una vera superfluità.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Non essendo che una differenza ben lieve, se l'Ufficio Centrale consente, noi non abbiamo che a ringraziarlo della cortese deferenza di accettare il nostro articolo aggiuntivo, che noi persistiamo a credere non superfluo, ma certamente dichiarativo dell'intendimento della legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale che cosa dice?

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale acconsente che sia introdotto quell'articolo aggiuntivo che venne proposto dai Senatori Scalini e Zini.

PRESIDENTE. Il Ministro e l'Ufficio Centrale acconsentono all'articolo aggiuntivo proposto dai Senatori Scalini e Zini. Quest'articolo prenderà il n. 18. Esso suona così: « Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare di una scuola all'epoca dell'attuazione della legge 13 novembre 1859, e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti ».

Chi intende approvare quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

Segue l'articolo 19.

Art. 19.

Sarà iscritta nel Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione e per 10 Bilanci successivi, cominciando da quello del 1879, la somma di lire trecentomila al capitolo speciale: *Sussidio al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari*.

(Approvato).

Art. 20.

Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominceranno col 1° gennaio 1889.

(Approvato).

Art. 21.

Le pensioni degli insegnanti i quali al 1° gennaio 1879 si troveranno in ufficio saranno liquidate:

a) per quelli che avranno un'età minore di anni 30 compiuti, sulla base della tabella A;

b) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 30, ma inferiore ai 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo;

c) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione della metà.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene l'articolo compilato dall'Ufficio Centrale in seguito alla proposta del Senatore Benintendi.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale dopo le considerazioni udite intorno a questo articolo dal Senatore Benintendi, propone che esso sia redatto nel modo seguente:

« Le disposizioni della presente legge non derogano ai regolamenti comunali che già esistono per assegnamento di pensioni agli insegnanti elementari ».

Non credo, che possano sorgere contestazioni fra gl'insegnanti ed i Comuni, ma se queste contestazioni sorgessero, le leggi e i regolamenti esistenti sul pubblico insegnamento e la legge stessa comunale faranno offrire il modo con che queste contestazioni, ove insorgessero, si possano attuire, senza che in ultimo avrebbe a deciderne o la Corte dei conti o l'autorità giudiziaria.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale avrebbe in questa forma modificato l'articolo già presentato alla Presidenza.

PRESIDENTE. In sostanza l'Ufficio Centrale vorrebbe togliere dall'articolo dell'onor. Benintendi quelle ultime parole che dicevano: « quando nei Comuni ecc ».

Senatore BELLINZAGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BELLINZAGHI. Io vorrei una spiegazione. Se con questo articolo non si deroghi ai regolamenti attuali; se si intende cioè che il Comune sia padrone di optare e mantenere per i suoi insegnanti i regolamenti che oggi esistono.....

Senatore MAURI, *Relatore*, Sì, sì.

Senatore BELLINZAGHI. E che non vi sia la libertà di opzione fra l'insegnante e il Comune, perchè questo darebbe luogo ad un'amministrazione confusa, ciò che non è possibile. A me pare che l'articolo spieghi ben chiaro che quel Comune che oggi ha già un regolamento di pensioni per i propri insegnanti, come è il Comune di Milano che da molto tempo ha già i suoi regolamenti e le sue pensioni per gli insegnanti, quel Comune che crede mantenere i propri regolamenti è padrone di farlo. Ecco perchè il Comune con questa opzione sarebbe padrone di optare, sia per la nuova legge, sia per mantenere il proprio regolamento; a me basta che la rappresentanza comunale sia libera di optare, sia per il nuovo regolamento, sia per il mantenimento del proprio.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è concorde, e spera lo sia anche l'on. Ministro nell'ammettere che il Comune abbia piena libertà d'azione, e rispetto al regolamento suo e rispetto alle disposizioni di questa legge.

Senatore BELLINZAGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLINZAGHI. È quello che voleva dire io. Si potrebbe dire: è *facoltativo ai Comuni* ecc. Vi sono tante espressioni per dire che se un Comune non vuole entrare non è obbligato a farlo, se non lo crede opportuno.

Senatore BENINTENDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Credo sia ovvio quello che accennava con molta chiarezza l'onorevole Bellinzaghi, cioè che le disposizioni di questa legge non sono applicabili a quei Comuni, i quali abbiano i propri regolamenti.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Benintendi aderisce?

Senatore BENINTENDI. Prendo atto della dichiarazione dell'on. Relatore e ritiro il mio emendamento, accettando quello dell'Ufficio Centrale.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Ecco; io credo che una dichiarazione fatta dal Ministro e dal Relatore dell'Ufficio Centrale abbia molto valore; ma ritengo che maggior valore avrebbe ancora un articolo di legge positivo.

Ora, questo articolo proposto dall'Ufficio Centrale è un po' vago; dice: « Le disposizioni della presente legge non derogano ai regolamenti »; ma non dice che questa legge e questi regolamenti non sieno contemporaneamente applicabili a quei Comuni.

Non bisogna nascondersi che il Monte delle pensioni lo abbiamo dichiarato un ente morale autonomo, il quale può pretendere che i Comuni sieno tutti soggetti a questa legge, e muover lite ai Comuni. Allora questa lite verrà davanti alla Corte dei Conti: e come farà essa a decidere, se la legge non stabilisce positivamente lo stato di diritto?

Credo dunque che bisognerebbe aggiungere un capoverso il quale dicesse esplicitamente che ai Comuni, che si trovano nel caso di cui si ragiona, non sarà applicabile la presente legge.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. L'articolo aggiuntivo dice, che le disposizioni della presente legge non derogano ai regolamenti; vuol dire che i regolamenti che ci sono attualmente rimangono in essere. Libero il Comune di accomodarsi alla legge generale, oppure di ritenere i propri regolamenti: questo mi pare sia fuori d'ogni contestazione.

Se poi il Senato vuol sapere qual'è il mio giudizio intorno a questi, io credo che sarà nell'interesse dei Comuni che hanno dei regolamenti propri di mettersi tutti in armonia con la legge generale; ed è evidente perchè ci è il loro interesse.

E poichè siamo a questo, il Senato mi permetta che io faccia qualche osservazione.

Il Monte delle pensioni anzi tutto torna a sgravio di tutti i Comuni che con regola-

menti propri oggi pagano le pensioni. Ed è evidente, perchè il sistema della ritenuta, su di un'associazione di 200 o 300 maestri, produce dei piccoli effetti; se si tratta di un'associazione di 40 mila maestri, produce effetti molto migliori. Di guisa che con minore ritenuta si raggiunge un più proficuo scopo; ed è evidente che se Torino oggi paga il 3 per cento ai maestri, quando ci sarà il Monte delle pensioni, nel suo interesse, si contenterà di pagare piuttosto il 2 per cento che il 3 per cento.

Questo è un giudizio eventuale che io faccio sopra quello che succederà. Ad ogni modo la legge assicura la libertà a quei Comuni i quali hanno regolamenti propri, di scegliere secondo il loro interesse e dire: siamo con la legge, oppure siamo con i nostri regolamenti propri.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io credo che, quando un collegio qualunque giudiziario dovrà applicare questa legge trattandosi di un articolo che dice: *le disposizioni di questa legge non derogano alle disposizioni vigenti ne' comuni, ecc.*, non possa nascere dubbio. In nessun Comune che abbia regolamento proprio per la pensione degli insegnanti, questa legge avrà effetto, o sarà applicabile, se il Comune stesso non lo voglia. La legge vuole esentare quei Comuni, che hanno dato prova di lodevole previdenza dal concorrere nel Monte delle pensioni, non già escluderli. Può accadere che qualche Comune, ed anzi io credo, come l'onorevole Ministro suppone, che molti Comuni, tra quelli che oggi hanno provveduto diversamente al servizio delle pensioni, troveranno del loro interesse di entrare nel diritto comune ossia di uniformarsi alle disposizioni di questa legge. Ma, siccome questa legge mira ad assicurare la pensionabilità degli insegnanti elementari, è evidente che in tutti quei Comuni nei quali le Amministrazioni locali hanno provveduto alle pensioni, questa legge non avrà alcuna ragione imperativa di essere.

Molti di quei Comuni peraltro si persuaderanno, come prevede l'onor. signor Ministro, che sia del loro interesse con un contributo modico di partecipare a' benefici di una legge nella quale, mi sia permesso di aggiungere alle osservazioni dell'on. signor Ministro anche questa, non solo concorrono gl'insegnanti col loro con-

tributo, ma ancora con un largo assegno concorre lo Stato.

Del resto poi sarà molto difficile, anzi direi impossibile, che un insegnante il quale abbia oggi una pensione garantita da un regolamento comunale voglia venire a domandare la pensione in conformità di questa legge; e ciò per due ragioni principali. Una è che i Comuni i quali hanno provveduto di pensione i loro insegnanti, sono i Comuni maggiori e i più civili, ed hanno anche ad essi insegnanti applicate le norme della liquidazione delle pensioni per gl'impiegati comunali, norme molto più vantaggiose agl'impiegati, che non quelle che risultano dalla applicazione della Tabella A.

L'altra ragione è la seguente: che tutti questi Comuni, e non sono i minimi, ma i medî ed i maggiori, danno degli stipendî assai più lauti di quello che siano gli stipendî minimi legali su cui è basata questa legge.

Io citerò, ad esempio, il Comune in cui siamo; il Comune di Roma paga agli insegnanti propri il triplo del minimo legale. A Milano siamo presso a poco nella stessa condizione; così Torino, e potrei citare molte altre città.

Dunque è impossibile che un insegnante, il quale si trova ad avere un diritto di pensione ragguagliato allo stipendio reale che egli riceve sempre maggiore del minimo legale, possa trovare un vantaggio nell'applicazione di questa legge.

Al Monte delle pensioni probabilmente troveranno interesse di partecipare i Comuni, i quali, ricorrendo al Monte delle pensioni, senza danneggiare punto i loro impiegati, avvantaggeranno se stessi, perchè l'art. 9 della legge permetterà ad essi di imputare la pensione liquidata sul Monte delle pensioni con quella che essi sulla Cassa comunale dovranno corrispondere all'insegnamento.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non temo il caso che l'insegnante voglia aver ricorso al Monte delle pensioni, appunto per le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Finali, perchè in questi Comuni grossi gl'insegnanti hanno uno stipendio, e quindi una pensione molto superiore di quella che loro verrebbe per effetto della presente legge.

Ci sarà forse il caso, non troppo facile però,

in cui il Comune ami di assoggettarsi al Monte delle pensioni, ma probabilmente nol farà per tante ragioni. Potrebbe, per esempio, convenire a lui di pagare qualche cosa di più e non aver altre seccature.

Ma per me mi preoccupo del caso in cui il Monte delle pensioni, ristretto di cassa, volesse forzare tutti i grossi Comuni a contribuire. Allora i Comuni ed anche gl'insegnanti di questi direbbero: « ma noi abbiamo il nostro regolamento sulle pensioni » e potrebbe venire risposto: « sta bene; il vostro regolamento vige tuttora perchè la legge non l'ha derogato » ma la legge non v'ha detto che non siete soggetti al Monte delle pensioni; pagate dunque quel che dovete per il vostro regolamento e pagate quel che dovete per la legge. È appunto questo caso che io vorrei evitare, cioè il doppio pagamento.

Senatore BELLINZAGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLINZAGHI. Dopo le parole dette dall'onorevole Senatore Casati mi pare che, se invece di dire: *non derogano* si dicesse: « non sarà applicata la presente legge a chi ha i regolamenti, ecc. » sarebbe più chiara la cosa. Del resto io non entro nell'apprezzamento che fece l'onorevole signor Ministro, se cioè convenga ai Comuni in linea finanziaria entrare nella legge generale, o non entrarvi. Io non voglio nè posso oggi fare i calcoli. A me preme soltanto di stabilire che chi crede di stare nelle condizioni in cui si trova, lo possa fare. Ora trovo, ripeto, che *non derogano*, in seguito all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Casati, ed anche alle spiegazioni dell'onorevole Senatore Finali, non basti, e che sarebbe una definizione più chiara il dire: *La presente legge non è applicabile per quei Comuni che hanno i regolamenti.*

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Rispetto alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Bellinzaghi, questa, per una parte, non avrebbe nessun inconveniente; e parrebbe che si potesse surrogare alla dicitura: *non derogano*. Ma per un'altra parte non è così, credo contro gl'intenti dell'onorevole proponente. Se si dirà che la legge *non è applicabile*, allora non si tien conto delle previsioni che faceva il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e se ne impedisce l'adempimento. Noi

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1878

non dobbiamo trascurare la condizione di quei Comuni, pochi o molti, secondo l'onorevole Ministro, che vorranno partecipare al Monte delle pensioni senza esservi obbligati: se diremo che ad essi la legge non è applicabile, chiuderemo ad essi irremissibilmente la strada.

Colla locuzione: *non derogano*, si è voluto dire che i regolamenti locali sulle pensioni sussisteranno; che la presente legge pei Comuni che li hanno non è imperativa, e niente altro.

Certamente non vi è limite escogitabile alle pretese umane; potrebbe essere che l'amministrazione del Monte innalzi qualche volta quelle pretese a cui accennava l'onorevole Casati, vale a dire di obbligare i Comuni a cui questa legge non deve provvedere, obbligarli, io dico, a fare il contributo; ma anche allora vi saranno dei giudici in Italia, e di siffatte pretese sarà dato il giudizio che meritano.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io appoggio l'emendamento dell'onorevole Bellinzaghi, cioè di mettere: *non è obbligatorio ai Comuni, ecc.* Ma, preoccupandomi delle obiezioni dell'onorevole Finali, dico che se il Comune vuol poi entrare a parte del Monte delle pensioni lo possa; e perchè non le dovrebbe potere? Io farei quindi un aggiunta: *ai Comuni che non ne fanno direttamente richiesta.*

Senatore BELLINZAGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BELLINZAGHI. Quindi al Comune che mantiene il proprio regolamento non si applica questa legge; ed esso non ha alcun obbligo a concorrere, poichè non potrebbe mantenere i proprî insegnanti secondo i proprî regolamenti e concorrere. Per il Comune che mantiene i proprî regolamenti questa legge è come se non esistesse. Allora non ho nulla in contrario.

Senatore BENINTENDI. Io vorrei mettere: *non è obbligatorio.*

Senatore FINALI. Sì, sì, va bene.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale acconsente a questa aggiunta?

Senatore MAURI, *Relatore*. Acconsente.

PRESIDENTE. Favorisca mandarmi l'articolo coll'aggiunta.

L'articolo suona così:

« La presente legge non è obbligatoria per quei Comuni dove già esistono regolamenti per

assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari ».

Sopra proposta dell'onorevole Senatore Magliani, l'Ufficio Centrale soggiunge all'articolo testè letto la clausola: *e finchè quei regolamenti resteranno in vigore.*

Ciò posto, l'articolo sarà così concepito:

« La presente legge non è obbligatoria per quei Comuni dove già esistono regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti resteranno in vigore ».

Chi intende di approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Innanzi che si passi all'ultimo articolo di questo disegno di legge, debbo adempiere ad una parte del mio ufficio di Relatore col rendere conto di una petizione che all'Ufficio Centrale venne trasmessa dallo Ecc.mo signor Presidente del Senato. Questa petizione, che veramente non è autenticata nelle sue firme e manca della vidimazione del Sindaco, è di due maestri: Massimino Giustini di Pergola, ed Alfonso Pozzi di Carrara. Essi rimostrano che questo disegno di legge non ha contemplato il caso di quei maestri che erano in esercizio da molti anni e che ne sono esciti o per provetta età o veramente per malanni a cui abbiano soggiaciuto, e chiederebbero per conseguenza che il caso loro venisse preso in riguardo, e che potessero anche a loro applicarsi le benefiche disposizioni di questa legge. Ma, per quanto sia pietosa la condizione di questi vecchi maestri, massime se infermi, non può essere altro che deplorata, perchè questo disegno di legge riguarda unicamente i maestri in esercizio; ripeto, i due maestri ricorrenti e quanti si trovano nelle condizioni medesime, sono meritevoli di molta pietà, ma non è coll'applicazione di questa legge che si potrebbe loro provvedere.

Per conseguenza non crede l'Ufficio Centrale che di questa petizione si possa tenere verun conto.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1878

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Signori Senatori! Ora, che siamo giunti alla fine di una legge la cui discussione è durata parecchi giorni, legge così difficile, lavorata da tanto tempo, presentata tante volte, io con vera soddisfazione, con quella sincerità e lealtà di cuore che tutti mi riconoscono, porgo a voi tutti, onorevoli Senatori, i miei più vivi ringraziamenti e l'espressione della mia più sentita gratitudine non solo per l'attenzione da voi prestata alla discussione di questo progetto di legge, ma ancora per i notevoli miglioramenti che vi avete introdotti, che rendono possibile alla legge stessa una facile applicazione e che io sento il dovere di difendere con tutta l'energia nell'altro ramo del Parlamento.

Io non dubito che il Senato, venendo alla votazione di questa legge dopo averla emendata in questo modo, vorrà porre corona alla sua benemerita verso questi infelici insegnanti, maestri e maestre elementari, approvandola coll'autorità e il prestigio di una larga maggioranza.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 23:

« È data facoltà al Governo di provvedere, con un regolamento da pubblicarsi per decreto reale, alla esecuzione della presente legge ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione per appello nominale, do la parola all'onor. signor Ministro Guardasigilli.

MINISTRO GUARDASIGILLI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge il quale già è stato approvato ieri alla Camera elettiva.

Questo progetto riguarda un aumento di sostituti procuratori generali di Corti d'appello.

Prego il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione del progetto di legge ora annunciato, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Acconsente il Senato alla dichiarazione di urgenza?

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. L'urgenza è accordata.

Comunicazione della Presidenza di domanda di interpellanza ai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che è giunta al banco della Presidenza la domanda d'interpellanza di cui do lettura: « I sottoscritti Senatori domandano d'interpellare gli onorevoli signori Ministri dell'Interno e della Giustizia sulla costituzione e sulla diffusione di associazioni intese a sovvertire lo Stato monarchico costituzionale, e mutare gli ordini sociali; e sull'applicazione delle vigenti leggi per impedirne le conseguenze ».

Sottoscritti: Cambray-Digny, Casati.

L'onor. signor Ministro Guardasigilli intende fare qualche osservazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Farò conoscere questa domanda d'interpellanza anche al Ministro dell'Interno, e con esso sarà stabilito il giorno in cui verrà svolta.

PRESIDENTE. Ora si dee procedere all'appello nominale per lo scrutinio segreto della legge sul Monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari. Prima però avverto i signori Senatori che per domani non vi sarebbe nulla all'ordine del giorno, e che lunedì si potrebbe mettere in discussione il progetto di legge, di cui è Relatore il Senatore Brioschi, intitolato: Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio, e spese straordinarie per l'esercito;

Maggiori spese ai residui 1877 e retro da aggiungersi al Bilancio definitivo di previsione pel 1878;

Convalidazione dei Decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1877.

Il signor Senatore Brioschi mi ha prevenuto che la sua Relazione è già in parte stampata e potrà essere distribuita domenica verso il mezzodì.

Se nessuno muove obiezioni, la discussione di codesto progetto di legge sarà posta all'ordine del giorno per lunedì 2 dicembre.

Si procede all'appello nominale per il pro-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1878

getto di legge relativo al Monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione sul progetto di legge per l'istituzione di un Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari:

Votanti 83

Favorevoli 52

Contrari 31

(Il Senato approva).

La seduta di lunedì incomincerà alle ore 2 coll'accennato ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5).